

Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante
delega al Governo in materia di contratti pubblici
(G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12)

PILLOLE DI APPALTI

Il sabato di Alessandra

(Contratto ponte)
(Art. 76, comma 2, lett.c)

IL CONTRATTO PONTE


Quando un **contratto cessa la sua efficacia**

e

la **S.A.** ha avviato la procedura per affidare nuovamente la stessa prestazione ad un **nuovo operatore economico**, ma non ha ancora portato a conclusione la procedura


se risulta necessario garantire la prosecuzione della prestazione nelle more del nuovo affidamento

la S.A.



per il tempo strettamente necessario e utile a completare la nuova procedura di affidamento e stipulare il contratto con il nuovo aggiudicatario

può procedere



Affidamento (contratto) c.d. "ponte" ad un o.e. diverso dall'affidatario uscente	Proroga c.d. "tecnica" allo stesso affidatario uscente Art. 120, comma 11, del Codice
<p><u>*senza la previa pubblicazione di un bando di gara esperita, in via d'urgenza in virtù della necessità di continuare il servizio o la fornitura per soddisfare un fabbisogno strettamente necessario, al fine di garantire la continuità della prestazione</u> (consolidato orientamento giurisprudenziale, es CdS n. 3566/2020 e CdS 2151/2011, ecc.)</p> <p>*mediante lo strumento della procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando nell'ipotesi disciplinata dall'art. 76, comma 2, lett.c) del Codice, quando, nella misura strettamente necessaria, per ragioni di ESTREMA URGENZA derivante da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione <u>non possono essere rispettati</u>; le <u>circostanze</u> invocate per giustificare l'estrema urgenza <u>non devono essere in alcun caso imputabili alle stazioni appaltanti</u></p> <p>*a prescindere che si tratti di procedure sopra o sotto soglia</p>	<p>In casi eccezionali - nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto - è consentito, prorogare il contratto con l'appaltatore uscente per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare: situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure, per l'igiene pubblica oppure un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare.</p> <p>In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.</p> <p>Per la proroga tecnica è stata esclusa la possibilità per l'amministrazione di applicare prezzi più favorevoli, poiché il gestore uscente "subisce" una proroga che è indipendente dalla sua volontà.</p>

CONDIZIONI

L'affidamento di un contratto ponte mediante una procedura negoziata senza bando è consentito – nella misura strettamente necessaria – se ricorrono le seguenti condizioni:

1. Ragioni di **ESTREMA URGENZA** che non consentono alla S.A. di rispettare i termini delle procedure aperte o ristrette o negoziate previa pubblicazione di bando;
2. Il verificarsi di **EVENTI IMPREVEDIBILI** da parte della S.A.
3. Le **circostanze di fatto** poste alla base della decisione di ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione di bando, devono anche essere assolutamente **NON IMPUTABILI alla stessa** (CdS, sez. V, n. 2160 del 24.03.2022)

MOTIVAZIONE

Dato che, per entrambe le soluzioni, si configura una forte limitazione della concorrenza, la S.A. dovrà fornire una **motivazione specifica** circa le **circostanze di fatto**, che dovranno essere accertate e comprovate, le quali:

1. **hanno impedito di rivolgersi al mercato** (es. tempi delle procedure ordinarie troppo lunghi rispetto alla necessità di reperire la prestazione per soddisfare la continuità del servizio che non potrebbe essere interrotta. Es. servizio mensa scuole primarie)
2. **hanno indotto verso la scelta della negoziata senza bando,**
3. **considerando le caratteristiche dei mercati potenzialmente interessati e le relative dinamiche** nel rispetto del principio del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato.

Il ricorso al **CONTRATTO PONTE** soddisfa, contemporaneamente, la duplice esigenza di:

- a. **non pregiudicare la continuità** nella somministrazione di una prestazione essenziale
- b. **evitare** che, nelle more del nuovo affidamento, **ne possa trarre vantaggio il gestore uscente** che, diversamente, potrebbe beneficiare di una proroga c.d. tecnica

Ciò che rileva ai fini della legittimità di una procedura negoziata senza pubblicazione del bando - stante l'eccezionalità dell'istituto rispetto alla regola delle procedure ordinarie –

è,

sotto il profilo che qui viene in considerazione,

che l'amministrazione si sia trovata in una **situazione di estrema urgenza per via di eventi imprevedibili e non a sé imputabili**, tenuto conto di tutte le circostanze di fatto che hanno caratterizzato tempi e modalità di indizione della procedura di gara

e

che l'affidamento ponte mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando sia soltanto **TEMPORANEO** limitato al tempo strettamente necessario all'individuazione di un nuovo affidatario

Il ricorso alla procedura negoziata senza bando, consente, di regola, la stipula del c.d. contratto-ponte **IN ALTERNATIVA** alla c.d. proroga tecnica, ove sussista la necessità di garantire il servizio nel tempo strettamente necessario all'indizione di una nuova gara o alla stipulazione del contratto con l'aggiudicatario della nuova gara, con **SCELTA TRA LE POSSIBILI SOLUZIONI ALTERNATIVE** rimessa alla **DISCREZIONALITA'** dell'amministrazione aggiudicatrice (CdS, III, 26.04.2019 n. 2687; CdS, sez V, 22.11.2021 n. 7827)

Alessandra Cresta